



# COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 08/05/2023

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE.**

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di maggio alle ore 10:00 in STORNARA e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione URGENTE e PUBBLICA a cui hanno partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. BIANCHINO FRANCESCO risultano all'appello nominale:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	NIGRO ROBERTO	Sindaco	X	
2.	ANDREANO BRIGIDA	Consigliere	X	
3.	GRANDONE ALESSANDRO	Consigliere	X	
4.	CIARALLO ROCCO	Consigliere	X	
5.	BIANCHINO FRANCESCO	Consigliere	X	
6.	CAMPAGNA GIUSEPPINA	Consigliere	X	
7.	IAGULLI ANTONIO	Consigliere	X	
8.	RUSSO ADRIANA	Consigliere	X	
9.	TRICARICO ANTONIETTA	Consigliere	X	
10.	RAFFAELE LUCIA	Consigliere		X
11.	CORNACCHIO ANNA	Consigliere	X	
12.	GIORDANO CARLO	Consigliere		X
13.	DI GAETANO MICHELE	Consigliere	X	

Consiglieri comunali assegnati 13, in carica 13, presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio l'argomento indicato all'oggetto.

---

IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME PARERE

favorevole  contrario

IL REVISORE CONTABILE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 7 del D. Leg.vo n. 267/2000, con il quale si demanda al Comune il compito di adottare i regolamenti di propria competenza, con particolare riguardo a quelli disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale vigente.

**RICHIAMATE**, le precedenti delibere di consiglio comunale n.17 del 25/07/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Gestione dei Servizi Cimiteriali e n.22 del 22/07/2021 di modifica del sopra citato regolamento.

**RICHIAMATE**, le norme disciplinanti la materia, ed in particolare:

- il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- la L.R. n. 34 del 15/12/2008;
- il Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2015.

**EVIDENZIATO** che:

- il D.P.R. n. 285/1990, all'art. 82 così recita:

*1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. ... omissis ...*

*4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.*

- La L.R. N. 34/2008, così recita:

*Art. 4, comma 6 "Con regolamento comunale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge."*

**RICORDATO** che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Gestione Servizi Cimiteriali, all'art.55 – Durata delle concessioni, prevede, all'ultimo accapo del comma 2, la possibilità di prorogare il termine decennale per le sepolture ad inumazione, previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, di ulteriori anni 15, così da determinare in venticinquennale i termini concessori per le sepolture ad inumazione.

**PRECISATO** che la modifica regolamentare appena indicata è stata resa necessaria dalla temporanea indisponibilità di cellette ossario che, di fatto, rendevano impraticabile la rotazione delle sepolture per le quali erano superati i termini di legge per le inumazioni (decennale).

**DATO ATTO** che l'Ente ha provveduto a realizzare n. 180 cellette ossario, così da rendere nuovamente possibile la naturale rotazione delle sepolture ad inumazione, secondo i termini decennali indicati dalla legge.

**EVIDENZIATO**, altresì, che l'attuale previsione regolamentare, in materia di durata delle inumazioni, rende insufficienti le aree presenti nel Cimitero Comunale, da destinare a campi di inumazione.

**RITENUTO**, conseguentemente, necessario ripristinare la previsione regolamentare nei termini previsti dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Gestione dei Servizi Cimiteriali, adottato dal consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 17 del 25/07/2016.

**RITENUTO**, altresì, di modificare quanto contenuto nell'art.56 - Modalità di concessione, introducendo le seguenti modifiche:

*1. ... omissis ... L'assegnazione avviene seguendo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili per ciascun prospetto o poligono, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.*

2. ... *omissis* ...

3. *La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma:*

a) *a favore di soggetti di età superiore a 80 anni, che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;*

b) *a favore di soggetti di età superiore a 90 anni che abbiano il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto;*

c) *fuori dall'ordine cronologico, con pagamento di un canone concessorio maggiorato per loculi e/o fossi individuati dal concessionario;*

4. ... *omissis* ...

5. ... *omissis* ...

6. ... *omissis* ...

7. ... *omissis* ...

8. ... *omissis* ...

**DATO ATTO** che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Gestione Servizi Cimiteriali, che si allega SUB. A, è conforme alla normativa vigente in materia e, nello specifico al:

- Testo unico delle leggi in materia sanitaria, introdotto con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- Regolamento nazionale di polizia mortuaria, introdotto con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- Legge della Regione Puglia n. 34, del 15/12/2008, recante “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2015 in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione.

**UDITA** la dichiarazione di voto dei consiglieri di minoranza Di Gaetano e Cornacchio che successivamente alla lettura consegnano nelle mani del Segretario generale perché sia allegata alla Deliberazione, e che si allega SUB. B;

**UDITA** la replica del Sindaco il quale si avvale del Responsabile del Settore SUAP che sottolinea che in maniera assoluta le modifiche regolamentari introdotte nel 2021 erano finalizzate a fare cassa. Evidenzia che se si fosse voluto fare cassa, l’Amministrazione avrebbe “disposto” la proroga delle inumazioni sino a raggiungere i venticinque anni” e non “dato la possibilità di potersi avvalere di tale opzione”. L’integrazione è stato un suggerimento tecnico conseguente alla temporanea carenza di cellette ossario, la cui disponibilità è propedeutica a dar corso alla rotazione delle sepolture nonché alle pressanti richieste della cittadinanza interessata. L’ordine cronologiche delle istanze resta comunque in vigore.

**VISTO** il D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ex art. 49,1° e 2° comma, del citato D. L.vo n.267/2000.

Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 02 (Di Gaetano e Cornacchio) su presenti e votanti n. 11, assegnati n. 13

## **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche ed integrazioni appresso riportate, da apportare Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Gestione dei Servizi Cimiteriali, composto di n. 96 articoli, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale:

### **a. Articolo 31 - Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **b. Articolo 55 – Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- in 25 anni per i loculi;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni sopra riportate per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. È consentito il prolungamento della concessione del loculo per un numero massimo di anni che, sommati a quelli già trascorsi, raggiungano i cinquanta anni di tumulazione. Nel caso non vi fosse concessione precedente, la stessa sarà rilasciata per un numero di anni che, sommati agli anni di sepoltura trascorsi, consenta di giungere a 50 anni.

5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

7. E' data possibilità di poter permutare la concessione a novantanove anni del loculo con la concessione di una celletta ossario a novantanove anni, laddove il periodo residuo della concessione in essere sia pari o superiore ad anni quaranta.

#### **c. Articolo 56 - Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili per ciascun prospetto o poligono, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma:

a) a favore di soggetti di età superiore a 80 anni, che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;

b) a favore di soggetti di età superiore a 90 anni che abbiano il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto;

*c) fuori dall'ordine cronologico, con pagamento di un canone concessorio maggiorato per loculi e/o fossi individuati dal concessionario;*

*4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, se presentata in data antecedente all'adozione degli atti relativi all'ampliamento del Cimitero, se corredata dal prescritto versamento cauzionale. Per l'assegnazione di eventuali aree ancora disponibili sarà pubblicato apposito bando nel quale saranno indicati i criteri per la redazione della graduatoria, come stabiliti dalla Giunta Comunale.*

*5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.*

*6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.*

*7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.*

*8. In deroga a quanto indicato nel primo comma, circa l'ordine progressivo delle sepolture da assegnare, se in presenza di coniuge, ascendenti o discendenti del defunto entro il 1° grado, componenti del medesimo nucleo familiare e conviventi, con invalidità del 100% attinente la deambulazione, la sepoltura può essere individuata nella serie immediatamente adiacente a quella assegnabile.*

2. di allegare alla presente il sub A - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Gestione dei Servizi Cimiteriali, composto di n. 96 articoli, così come modificato ed integrato con la presente deliberazione;

3. di dare atto che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Gestione dei Servizi Cimiteriali, composto di n. 96 articoli, così come modificato ed integrato sarà vigente dalla data di **avvenuta** pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale;

4. di dare atto che è demandata alla Giunta Comunale, con l'adozione di apposito atto deliberativo, la determinazione delle tariffe relative ai Servizi Cimiteriali erogati, sia per le concessioni, con approvazione del relativo schema di concessione, e sia per l'erogazione dei servizi a domanda individuale;

5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione dal seguente risultato: con voti favorevoli n. 09, contrari n. 02 (Di Gaetano e Cornacchio) su presenti e votanti n. 11, assegnati n. 13

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
NIGRO ROBERTO - Sindaco

IL PRESIDENTE  
Sig. BIANCHINO  
FRANCESCO

IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA